



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PIARULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2018

Modifiche al codice penale, concernenti l'aggravamento delle pene per i reati di violenza sessuale, e delega al Governo in materia di formazione del personale sanitario e delle Forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Il reato di violenza sessuale rientra tra i delitti contro la libertà sessuale, a loro volta compresi nella più ampia categoria dei delitti contro la libertà individuale. L'attuale disciplina del delitto di violenza sessuale si è radicata nel nostro ordinamento a seguito delle modifiche al codice penale introdotte dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66.

Il presente disegno di legge apporta alcune modifiche agli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale.

L'articolo 1 modifica l'articolo 609-*bis* (violenza sessuale), inserendo un nuovo comma per prevedere una fattispecie aggravata che punisca più severamente la violenza sessuale eseguita mediante penetrazione, punita con la reclusione da dieci a diciotto anni, e abrogando inoltre il terzo comma del vigente articolo che, nei casi di minore gravità, prevede la pena diminuita in misura non eccedente i due terzi.

All'articolo 2, che modifica l'articolo 609-*ter* (circostanze aggravanti), si stabilisce che, al ricorrere di una delle circostanze previste, la pena della reclusione sia aumentata di un terzo (anziché essere da sei a dodici anni) in accordo con l'aumento generale dettato dal novellato articolo 609-*bis* che innalza il limite edittale in modo da superare la soglia dei sei-dodici anni. Si prevedono, inoltre, l'aggravante autonoma quando il soggetto sia ascendente, genitore anche adottivo o tutore, indipendentemente dall'età del soggetto e un'autonoma previsione nel

caso la vittima sia minore di anni diciotto. Il disegno di legge prevede che la pena sia ulteriormente aggravata e, in particolare, aumentata della metà se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto quattordici anni e del doppio se la vittima non ha compiuto dieci anni.

L'articolo 3, che apporta modifiche all'articolo 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo), prevede, per chi commette atti di violenza sessuale di gruppo, la reclusione da sei a dodici anni per la condotta relativa a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 609-*bis* e la reclusione da dodici a venti anni per la condotta relativa a quanto previsto dal terzo comma dello stesso articolo 609-*bis*, aumentando significativamente, inoltre, la sanzione quando ci sia penetrazione coerentemente con quanto previsto dall'articolo 609-*bis*.

L'articolo 4 prevede, infine, una delega al Governo per disciplinare in modo chiaro e stabile la formazione delle Forze di polizia e del personale esercente una professione sanitaria al fine di migliorare la competenza degli operatori in fase di raccolta delle denunce o querele ovvero delle notizie di reato relative a reati a sfondo sessuale, a reati contro la famiglia o i minori e ad atti persecutori. In alcuni dei criteri e dei principi direttivi sono riprese le conclusioni a cui è giunta la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, durante la XVII legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 609-bis
del codice penale)*

1. All'articolo 609-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è della reclusione da dieci a diciotto anni se il fatto è commesso con penetrazione anale o genitale»;

b) il terzo comma è abrogato.

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 609-ter
del codice penale)*

1. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «La pena di cui all'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti previsti dal medesimo articolo sono commessi.»;

2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore»;

3) dopo il numero 4) è inserito il seguente:

«4-bis) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;

4) il numero 5) è abrogato;

5) al numero 5-sexies), le parole: «al minore» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici.

La pena è aumentata del doppio se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 609-octies del codice penale)

1. All'articolo 609-*octies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni se la condotta è relativa a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 609-*bis* e con la reclusione da dodici a venti anni se la condotta è relativa a quanto previsto dal terzo comma del medesimo articolo 609-*bis*»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

Art. 4.

(Delega al Governo in materia di formazione degli operatori delle Forze di polizia e degli esercenti una professione sanitaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la formazione degli operatori delle Forze di polizia e degli esercenti una professione sanitaria al fine di

garantire un'adeguata competenza in fase di ricezione delle notizie di reato riguardanti i delitti individuati nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la formazione deve mirare al sostegno psicologico e all'erogazione di servizi di orientamento in favore della vittima del reato;

b) implementazione e standardizzazione di nuovi metodi di approccio, con specifica formazione sull'intero territorio nazionale;

c) la predisposizione in alcuni comandi di appositi luoghi riservati, dotati di strumenti di ascolto in modalità protetta, dedicati all'ascolto e alle denunce delle vittime di reato;

d) campagne di sensibilizzazione nelle scuole con la previsione di giornate educative sul tema nelle scuole di ogni ordine e grado;

e) la creazione di un «*vademecum* operativo» con le migliori prassi nello specifico settore d'intervento, con l'obiettivo di perfezionare l'approccio ai soggetti più vulnerabili, orientando adeguatamente le azioni a protezione della vittima;

f) l'immediato inserimento del soggetto segnalato nella banca dati delle forze di polizia in caso di intervento per episodi di violenza domestica, indipendentemente dalla presentazione di formale denuncia-querela da parte della vittima;

g) la creazione di un percorso *ad hoc* al pronto soccorso, in cui la donna, vittima di violenza, è accolta e ascoltata in una stanza *ad hoc* da un apposito *team*, composto da un operatore della squadra mobile, un operatore sanitario e un magistrato;

h) il coordinamento e la sinergia fra le diverse istituzioni e competenze, per fornire una risposta efficace già dall'arrivo della vittima al pronto soccorso;

i) continuità delle azioni successive al momento di cura erogato nelle strutture di

pronto soccorso, sulla base della valutazione delle esigenze di tutela e protezione delle vittime mediante percorsi rispondenti alle loro esigenze;

l) omogeneità degli interventi sull'intero territorio nazionale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00